

COMUNE DI LAIGUEGLIA Provincia di Savona

Regolamento per l'esercizio dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini.

NOTA:

Si precisa che il vigente regolamento comunale, per le parti non in contrasto con le attuali disposizioni di legge, è stato:

- approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.201 del 12/03/1975,
- modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.73 del 05/12/1975,
- modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.35 del 27/02/1976

Nel presente documento sono stati raccolti tutti i suddetti provvedimenti, che dovranno essere letti in modo coordinato tra di loro.



COMUNE DI LAIGUEGLIA

PROVINCIA DI SAVONA!

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

barbiere, parruc	chier	e per donna e mestieri affini?-		
, -			-11-1111-111-11	
L'anno millenovecer	ntosetta	ntacinque add dodici	•	
del mese di marzo		alle ore 20.30 , nella Sede Comunale.		
		personali, avvenuta noi modi e termini di legge, si è riunito	i Co	neiálla
			II COI	usigno
	5 6.00	dinaria ed în seduta pubblica		di
prima	co	nvocazione.		
Risultano :	N. d'ord.		Prasanti	Assenti
				
. •	1	Giuliano Giuseppe		
	2	Maglione Gerolamo	si	
	3	Magitone Vincenzo Noci Tulito	si. no	si
	5		si	
	6	Caligaris Pierangelo Anfosso Pietro		
	7	Riolfo Giuseppe	no si	si
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6.8	Schileo Dino	si	
,	.9	Schlavon Vincenzo	sî	
	10	Perino Renzo	și	
	11	Poggi Mario	si	
	12	Selleri Giuseppe	no	si.
- 1 1 1	13	Buscaglia Antonio	no	sî
	14	Spinetti Alessandro	no	si
		- ····-·······························		~~
	15	Garassino Domenico	si	

e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata

_ assunta la presidenza

H sig. GIULTANO Dott. Givseppe * Sindaco

Il Presidente comunica che la legge 23 dicembre 1970 ha introdotto numerose ed importanti modifiche alla legge 14 febbraio 1963,nº 161,sulla base della quale era stato redatto il Regolamento Comunale per la disciplina dell'attività di barbiere,di parrucchiere da signota ed affini;

In base al disposto di cui all'art. 1 della citata legge 23 dicembre 1970 nº 1142,il Comune déve provvedere,entro un anno dall'entrata in vigore della stessa,all'aggiornamento del Regolamento Comunale attualmente vigente,e approvato con delibera nº 119 in data 19 settembre 1973 del Consiglio Comunale;

La Giunta Municipale ha pertanto predisposto, in considerazione delle numerose ed importanti modifiche, uno schema aggiornato e do-ordinato, tenendo conto sia delle nuove legislative dettate dalla sopra menzionata legge, sia di nuove disposizioni sanitarie;

Il Presidente avverte altresì che lo schema predetto è stato sottoposto in data 16 giugno 1974 alla Commissione Comunale zonsultiva, prevista dall'art. 3 della legge 23 dicembre 1970,nº 1142,e che la stessa ha dato parere favorevole;

Ricorda che, con deliberazione consiliare nº 23 del 15 marzo 1974, vennero stabiliti i requisiti circa la distanza tra i nuovi esercizi e quelli preesistenti ed il rapporto numerico con la densità della popolazione, a norma dell'art. 2 lettera d) della citata legge nº 1142:

Dà quindi lettura della bozza del Regolamento predisposto dalla Giunta, soffermandosi, se richiesto, per fornire delucidazioni sui singoli articoli;

Al termine della lettura, segue una breve discussione;

Dopo di che

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto lo schema di Regolamento per la disciplina dell'attività di barbiere, di parucchiere per uomo e donna e mestieri affini, proposto dalla Giunta Municipale;

Ritenuto che il Regolamento di cui sopra, risulta conforme alle norme dettate dalla legge 14 febbraio 1963, nº 161, modificata dalla legge 23 dicembre 1970, nº 1142 e risponde alle esigenze locali;

Con voti unanimi favarevoli espressi nei modi e termini di legge

DELIBERA

diapprovare il Regolamento medesimo composto di nº 31 articoli,Regolamento che viene allegato alla presente per formarne parte integrante.-

COMUNE DI LAIGUEGLIA

PROVINCIA DI SAVONA

REGOLAMENTO

per l'esercizio dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini

> in esecuzione della legge 14 febbraio 1963, numero 161, modificata dalla legge 23 dicembre 1970, numero 1142



TIPOGRAFIA EDITRICE CESARE NANI COMO 1971

INDICE

							•		
CAPO I - ATTIVITA' SOGGETTE ALL	A DISCI	PLIN	Αĺ						
Art. 1 Discipline delle attività d									
	Darbiere	, Իստ	tucch:	iere	per 10	mini	e do	mne	pag.
o mesticri affini 2 Mesticri affini				-					3
			_		,				3
 3 Osservanza della norme 	regolamet	iteri					,		3
 4 Svolgimento dell'attività 									3
 5 Autorizzazione all'esercizi 	io.,								3
CAPO H - AUTORIZZAZIONE DEL S							·	·	~
Art. 6 Domanda per ottenere l'a	autorizzazi	ione							5
7 Concessione dell'autorizza	zione .		• .						7
8 Rifiuto dell'autorizzazione									7
 9 Commissione consultiva 		•					,		7
Con HI (COMPRIME TO THE									
Caro III - ACCERTAMENTO DEI RE									
Art. 10 Accertamenti demandati a	dia Como	tissio	ne Pr	άV.	рег Г.	Artici	aneto		9
 11 Accertamenti demandati e 	dl' Ufficia	le Se	miter	in				. ,	. 9
 12 Accertamenti demandati a 	a cl i altri	OTGAT	i del	Co	mune.	•	•	•	10
						•	'	•	
Capo IV - REQUISITI SANITARI					. •				
Art. 13 Requisiti dei locali				•			•		12
 14 Requisiti dell'arredamento 15 Attrezzi, apparecchi, bian 	,		•		•			,	12
15 Affrezzi, Apparecchi, bian	cheria		•						12
 16 Pulizia del personale 									15
 17 Attività svolta nell'abitazio 	one dell'a	serce:	nte	-					15
 18 Visite mediche agli addet 	ti alla In	Vorazi	іоле	-					15
• 19 Tessera sanitaria						,			15
 20 Impiego di salventi . 			,			,			17
 21 Deficienze ed inconvenien 	. 11				,				17
 22 Ispezione sanitaria . 			,		,				17
Company to the company	•								
CAPO V - NORME VARIE									
Art, 23 Tariffe			_						ΙĠ
24 Orari	. ,		-	•	•	•	•	•	IS
 25 Trasferimento di negozio . 		•	•	•	•	•	•	•	19
 26 Vendita dell'esercizio 			:	•	'	•	-	•	
AH A				•	•	-	•	٠	19
• 28 Controlli	•	_	•	•	•	•	•		19
* 29 Revoca o decadenza dell'			•	•	•			-	20
• 30 Trasgressioni	MITOLICE STATES	ione	-	•		•			20
- and a residential	•					٠	-		20
CAPO VI - APPLICAZIONE DEL REGO	LAMENT	'n							
Art. 31 Entrata in vigore del rego	olamento								21

CAPO I

ATTIVITA' SOGGETTE ALLA DISCIPLINA

Art. 1

Disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere per uomini e donne e mestieri affini

Le attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini, ivi compresi tutti gli istituti di bellezza comunque denominati, dovunque tali attività siano esercitate, in luogo pubblico e privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinate in tutto il territorio del Comune, dalle norme di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, nonchè dalle disposizioni contenute nel presente regolamento.

Art. 2

Mestierl affini

Sono considerati mestieri affini a quelli di barbiere o parrucchiere le attività inerenti all'adeguamento estetico dell'aspetto a determinati canoni di moda o di costume che non implicano prestazioni di carattere medico-curativo-sanitario, come quelle di estetista, truccatore, estetista-visagista, depilatore, manienre, massaggiatore facciale, pedicure estetico.

Art. 3

Osservanza delle norme regolamentari

Tutte le imprese che esercitano le suddette attività, nell'ambito comunale, siano esse individuali o in forma societaria di persone o di capitali, sono soggette alla disciplina del presente regolamento.

Art. 4

Svolgimento dell'attività

Le predette attività non possono svolgersi in forma ambulante. Le stesse attività possono essere autorizzate se svolte presso il domicilio dell'esercente, qualora il richiedente consenta i controlli da parte delle autorità competenti nei locali adibiti all'esercizio della professione e si uniformi ai requisiti previsti dall'art. 17 del presente regolamento.

Art. 5

Autorizzazione all'esercizio

L'esercizio delle attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini, è subordinata all'autorizzazione del Sindaco, che la rilascia per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati, sentita la Commissione consultiva, di cui all'art. 9.

Modifiche o	addiunte
-------------	----------

<u> </u>
MANUFACTION OF THE PROPERTY OF
*
·

- (1) La qualificazione professionale si intende conseguita richiedente sia, o sia stato, già titolare di un eserc di barbiere, parrucchiere o mestiere affine, iscritto albo provinciale delle imprese artigiane.-
- (2) Il possesso da parte dell'Impresa di cui è o sarà titola richiedente l'autorizzazione, dei requisiti previsti dalla 25.7.56 n° 860 che deve risultare da attestazione rilascila Commissione Provinciale per l'Artigianato, oppure glini dell'iscrizione dell'Impresa nell'Albo delle Imprese Art di cui all'art. 9 della Legge 25.7.56 n°860, nel caso che chiedente sia, o sia già stato, titolare di esercizio di parrucchiere o mestiere affine. Per le Imprese sicietari aventi i requisiti previsti dalla suddetta legge n° 860, qui comunali preposti al rilascio dell'autorizzazione da accertare la regolare costituzione della Società e l'avviscrizione nel registro delle Ditte della Camera di Commiscrizione della Camera di Ca

CAPO II

AUTORIZZAZIONE DEL SINDACO

Art. 6

Domanda per ottenere l'autorizzazione

Le persone o imprese che intendano esercitare le attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini devono munirsi dell'autorizzazione di cui all'art. 5. A tale effetto gli interessati devono presentare apposita domanda in carta legale, al Sindaco, nella quale dovranno esplicitamente indicare:

- a) le generalità del titolare dell'impresa (nome, cognome, luogo e data di nascita), la sua abituale residenza, il domicilio (Comune ove ha l'iscrizione anagrafica). Per le imprese gestite in forma societaria, aventi i requisiti previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, l'autorizzazione deve essere richiesta da tutti i soci. Per le imprese societarie diverse da quelle previste dall'art. 3 della legge 25 luglio 1956, n. 860, tali dati devono riferirsi alla persona alla quale è affidata la direzione dell'azzienda;
 - b) la località e l'indirizzo esatto ove si intende esercitare l'attività;
- c) i requisiti igienici-sanitari dei locali (descrizione sommaria dei locali, pavimenti, pareti, ecc., allegando, se del caso, apposita pianta planimetrica); delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività, nonchè dei requisiti tecnici usati in dette attività;
- d) gli implanti igienico-sanitari, di disinfezione e per la lotta contro le mosche;

a

Э

 $\cdot 1$ at

mme

e) il numero ed in ominativi delle persone che coadiuvano il titolare ed a quale titolo, con gli estremi dei libretti di idoneità sanitaria delle persone stesse:

f) la qualificazione professionale, che deve risultare da attestazione rilasciata dalla competente Commissione Provinciale per l'Artigianato di cui alla legge 25 giugno 1956, n. 860. × (1)

Tale qualificazione si intende conseguita se il richiedente ha esercitato attività lavorativa qualificata per un periodo non inferiore ad anni due, da accertarsi attraverso l'esibizione del libretto di lavoro o documentazione equipollonte, oppure da certificazione comprovante che il richiedente ha seguito un regolare corso di apprendistato ed ottennta la qualificazione ai sensì della legge 19 gennaio 1955, n. 25 e delle norme di applicazione previsto nei contratti collettivi di lavoro delle categorie interessate.

Non costituiscono titolo di riconoscimento della qualificazione professionale gli attestati ed i diplomi rilasciati a seguito di frequenze di corsi di addestramento e di scuole professionali, che non siano stati autorizzati e riconosciuti dai competenti organi dello Stato;

g) gli estremi dell'iscrizione dell'impresa nell'Albo delle Imprese artigiane di cui all'art. 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860 (solo pel caso che il richiedente sia o sia/già stato titulare di esencizio di barbicre, di partucchiere a mestiere affine).

Alla domanda deve essere unito il certificato medico rilasciato dall' Ufficiale Sanitario, a richiesta dell'interessato, nel quale, sia dichiarato il possesso dell'idoneità psico-fisica ad esercitare l'attività richiesta e che la persona è esente da manifestazioni di malattie infettive o contagiose in atto ed è stata sottoposta agli accertamenti sicrologici per la luc, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Modifiche o agglunte

781141

N. H. I
* ************************************

Art. 7

Concessione dell'autorizzazione

L'autorizzazione è rilasciata con provvedimento del Sindaco sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 9, dopo l'esito favorevole degli accertamenti di competenza dell' Ufficiale Sanitario concernenti lo stato di salute, dell'esercente e del personale che lo coadiuva e la rispondenza alle norme igieniche dei locali ove si svolge l'attività relativa, dell'arredamento e dell'attrezzatura e dei presidi necessari, nonche dell'accertamento, da parte della Commissione Provinciale per l'artigianato, dei requisiti previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860.

L'autorizzazione concessa dovrà essere esposta al pubblico nei locali dell'esercizio e comunque esibita ad ogni richiesta agli Agenti della Forza Pub-

blica e del personale addetto alla vigilanza.

Art. B

Rifiuto dell'autorizzazione

L'eventuale diniego dell'autorizzazione dovrà essere motivata e notificata all'interessato entro TRENTA giorni dalla data di presentazione della domanda all' Ufficio Municipale,

E' facoltà del Sindaco di concedere all'interessato un congruo periodo di tempo per ottemperare alle eventuali prescrizioni, prima di addivenire

al diniego dell'autorizzazione.

Il' Uf-

pos-

peratto

del-

Contro il provvedimento negativo del Sindaco è ammesso ricorso gerarchico entro TRENTA giorni dall'avvenuta notifica del provvedimento stesso.

Art. 9

Commissione consultiva

A norma dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142, è istituita una Commissione Comunale consultiva, presieduta dal Sindaco o da un suo delegato e composta da 3 rappresentanti della categoria artigianale, da 3 rappresentanti nominati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative, dall' Ufficiale Sanitario Comunale, dal Comandante della polizia municipale e da un rappresentante della Commissione Provinciale per l'artigianato o da un suo delegato artigiano della categoria, residente nel Comune interessato.

La Commissione esprime parere obbligatorio, ma non vincolante sulla redazione del regolamento e per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di barbiere, di parruechiere per nomini e donne e mestiori affini.

Modifiche o aggiunte

Modifiche o aggiunte

1

8

.

.

. ,

CAPO III

ACCERTAMENTO DEI REQUISITI

Art. 10

Accertamenti demandati alla Commissione Provinciale per l'Artigianato

Gli accertamenti demandati alla Commissione Provinciale per l'Artigianato, in sede di rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio, sono inoltre intesi a stabilire:

- il possesso da parte dell'impresa di cui è o sarà titolare il richiedente l'autorizzazione, dei requisiti previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860;
- la qualificazione professionale del richiedente, oppure del titolare o del
 direttore dell'azienda, oppure-se il richiedente l'autorizzazione o l'eventuale direttore di azienda presti, od abbia prestato la sua opera professionale qualificata presso un'impresa di barbiere o di parrucchiere, in
 qualità di dipendente o di collaboratore;
- la qualificazione professionale della maggioranza dei soci se trattasi di impresa avente i requisiti previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860.

Art. 11

Accertamenti demandati all' Ufficiale Sanitario

Gli accertamenti demandati all'Ufficiale Sanitario, sia in sede di rilascio dell'autorizzazione che per l'esercizio della vigilanza di competenza, sono intesi a stabilire:

- il possesso dei requisiti psico-somatici dell'esercente e del personale addetto all'impresa che dovranno essere muniti di tessera sanitaria;
- lo stato igienico e la rispondenza dei locali e dei servizi annessi;
- l'idoneità delle attrezzature e delle suppellettili destinati allo svolgimento dell'attività;
- il possesso dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in dette attività;
- la disponibilità di acqua corrente potabile calda e fredda;
- il modo di raccolta e di smaltimento delle immondizio ed i mezzi di lotta contro le mosche da applicare;
- le condizioni igieniche dei servizi annessi;
- l'idoneità di smaltimento dei rifiuti liquidi;
- l'installazione di cassetta di pronto soccorso dotato dei presidi e medicinali indispensabili;
- la sufficiente dotazione di biancheria e se offra garanzia igienica la lavatura e la disinfezione di essa;
- la dotazione di disinfettanti idonei per gli utensili (rasoi, forbici, pettini, spazzole, pennelli, ecc.) e per le suppellettili in genere, nonché per i pavimenti e i servizi;

 quant'altro occorra per accertare in linea igienico-sanitaria l'agibilità dei locali e l'idoneità dell'esercizio nel suo complesso.

- la innocuità e la rispondenza alle norme di legge sia per la composizione che per l'impiego cui sono destinati, dei preparati, lozioni, prodotti di bellezza, cosmetici, tinture, unguenti, poruate, polveri, smalti per le unghio, ecc., e dei recipienti nei quali sono contenuti; ove del caso potranno essere prelevati campioni per i controlli analitici da effettuare presso il Laboratorio Provinciale d'Igiene e Profilassi, accompagnandoli da formalo verbale del prelevamento effettuato, nel quale saranno indicati sommariamente, oltre alla composizione del prodotto dichiarata dall'esercente, anche i procedimenti ed i trattamenti nei quali il prodotto stesso è impiegato.

L'Ufficiale Sanitario, al termine degli accertamenti, ne riferirà l'esito al Sindaco con rapporto scritto nel quale esprimerà il proprio motivato parere tecnico-sanitario e proporrà, se del caso, i provvedimenti relativi.

Per il rimborso spese e per le indennità spettanti per gli accertamenti di cui sopra, il richiedente è tenuto al versamento alla Cassa comunale dell'importo stabilito nell'apposita tariffa delle prestazioni dell'Ufficiale Sanitario nell'interesse dei privati.

Art. 12

Accertamenti demandati ad altri organi del Comune

All' Ufficio licenze è demandato l'accertamento:

dell'avvenuto compimento del 21º anno di età del richiedente o dell'avvenuta emancipazione dello stesso se trattasi di minorenne emancipato ed autorizzato dai competenti organi;

della regolare costituzione della società e dell'avvenuta iscrizione nel registro delle Ditte della Camera di Commercio, per le imprese societarie non aventi i requisiti previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860;

 della qualificazione professionale di cui all'art. 6, lettera f) del presente regolamento, la quale deve risultare da attestazione rilasciata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato.

All'Ufficio di polizia urbana è richiesto di accertare:

 la distanza fra il nuovo esercizio e quelli preesistenti in rapporto alla densità della popolazione residente e fluttuante ed al numero degli addetti in esercizio nelle imprese, in conformità ai criteri proposti dalla Commissione di cui all'art. 9, deliberati dal Consiglio Comunale.

Modifiche o aggiunte

printing and the second

Modifiche o agglunte

à dei

izione eti di e un-

o potiuare andoli india daladotto

ito al parere

menti a delanita-

'avveto ed

el reetarie

ssente Com-

o alla li addalla N.

N.

N.

REQUISITI DELLA DISTANZA Delibera del Consiglio Comunale in data 15 MAR. 1975 n. 2.3. Il nuovo esercizio non deve essere adiacente o di fronte ad altro preesistente, ma avere una distanza minima di m. 160. Sono ammessi: negozio di barbiere e parrucchiere per uomo: a) ogni 250 abitanti uomini, residenti, oppure b) ogni 70.000 presenze (uomini). negozio di parrucchiere per donna: a) ogni 150 abitanti donne residenti, oppure b) ogni 35.000 presenze (donne); i stituto di bellezza: a) ogni 800 abitanti uomini e donne residenti, oppure; b) ogni 800 abitanti uomini e donne).—		•••
REQUISITI DELLA DISTANZA Delibera del Consiglio Comunale in data 15 MAR. 1975 n 23 Il nuovo esercizio non deve essere adiacente o di fronte ad altro preesistente, ma avere una distanza minima di m. 160 Sono ammessi: negozio di barbiere e parrucchiere per uomo: a) ogni 250 abitanti uomini, residenti, oppure b) ogni 70.000 presenze (uomini). negozio di parrucchiere per donna: a) ogni 150 abitanti donne residenti, oppure b) ogni 35.000 presenze (donne); i istituto di bellezza: a) ogni 800 abitanti uomini e donne residenti, oppure;		
REQUISITI DELLA DISTANZA Delibera del Consiglio Comunale in data 15 MAR. 1975 a 23 Il nuovo esercizio non deve essere adiacente o di fronte ad altro preesistente, ma avere una distanza minima di m. ACC. Sono ammessi: negozio di berbiere e parrucchiere per uomo: a) ogni 250 abitanti uomini, residenti, oppure b) ogni 70.000 presenze (uomini). negozio di parrucchiere per donna: a) ogni 150 abitanti donne residenti, oppure b) ogni 35.000 presenze (donne); istituto di bellezza: a) ogni 800 abitanti uomini e donne residenti, oppure;		
REQUISITI DELLA DISTANZA Delibera del Consiglio Comunale in data 15 MAR. 1975 n 23 Il nuovo esercizio non deve essere adiacente o di fronte ad altro preesistente, ma avere una distanza minima di m. 100 Sono ammessi: negozio di berbiere e parrucchiere per uomo: a) ogni 250 abitanti uomini, residenti, oppure b) ogni 70.000 presenze (uomini). negozio di parrucchiere per donna: a) ogni 150 abitanti donne residenti, oppure b) ogni 35.000 presenze (donne); istituto di bellezza: a) ogni 800 abitanti uomini e donne residenti, oppure;		
REQUISITI DELLA DISTANZA Delibera del Consiglio Comunale in data 15 MAR. 1975 n. 23 Il nuovo esercizio non deve essere adiacente o di fronte ad altro preesistente, ma avere una distanza minima di m. ACC Sono ammessi: negozio di berbiere e parrucchiere per uomo: a) ogni 250 abitanti uomini, residenti, oppure b) ogni 70.000 presenze (uomini). negozio di parrucchiere per donna: a) ogni 150 abitanti donne residenti, oppure b) ogni 35.000 presenze (donne); istituto di bellezza: a) ogni 800 abitanti uomini e donne residenti, oppure;		
REQUISITI DELLA DISTANZA Delibera del Consiglio Comunale in data 15 MAR. 1975 a 23 Il nuovo esercizio nen deve essere adiacente o di fronte ad altro preesistente, ma avere una distanza minima di m. 160 Sono ammessi: negozio di berbiere e parrucchiere per uomo: a) ogni 250 abitanti uomini, residenti, oppure b) ogni 70.000 presenze (uomini). negozio di parrucchiere per donna: a) ogni 150 abitanti donne residenti, oppure b) ogni 35.000 presenze (donne); i istituto di bellezza: a) ogni 800 abitanti uomini e donne residenti, oppure;		
REQUISITI DELLA DISTANZA Delibera del Consiglio Comunale in data 15 MAR. 1975 n. 23 Il nuovo esercizio non deve essere adiacente o di fronte ad altro preesistente, ma avere una distanza minima di m. 400 Sono ammessi: negozio di berbiere e parrucchiere per uomo: a) ogni 250 abitanti uomini, residenti, oppure b) ogni 70.000 presenze (uomini). negozio di parrucchiere per donna: a) ogni 150 abitanti donne residenti, oppure b) ogni 35.000 presenze (donne); istituto di bellezza: a) ogni 800 abitanti uomini e donne residenti, oppure;		
Delibera del Consiglio Comunale in data 15 MAR. 1975 n. 23 Il nuovo esercizio non deve essere adiacente o di fronte ad altro preesistente, ma avere una distanza minima di m. 160 Sono ammessi: negozio di berbiere e parrucchiere per uomo: a) ogni 250 abitanti uomini, residenti, oppure b) ogni 70.000 presenze (uomini). negozio di parrucchiere per donna: a) ogni 150 abitanti donne residenti, oppure b) ogni 35.000 presenze (donne); istituto di bellezza: a) ogni 800 abitanti uomini e donne residenti, oppure;		
Delibera del Consiglio Comunale in data 15 MAR. 1975 n. 23 Il nuovo esercizio non deve essere adiacente o di fronte ad altro preesistente, ma avere una distanza minima di m. 160 Sono ammessi: negozio di berbiere e parrucchiere per uomo: a) ogni 250 abitanti uomini, residenti, oppure b) ogni 70.000 presenze (uomini). negozio di parrucchiere per donna: a) ogni 150 abitanti donne residenti, oppure b) ogni 35.000 presenze (donne); istituto di bellezza: a) ogni 800 abitanti uomini e donne residenti, oppure;		,
<pre>M nuovo esercizio nen deve essere adiacente o di fronte ad altro preesistente, ma avere una distanza minima di m</pre>		REQUISITI DELLA DISTANZA
<pre>M nuovo esercizio nen deve essere adiacente o di fronte ad altro preesistente, ma avere una distanza minima di m</pre>		Delibera del Consiglio Comunale in data 15 MAR. 1975 n 23
ma avere una distanza minima di m. 100. Sono ammessi: negozio di berbiere e parrucchiere per uomo: a) ogni 250 abitanti uomini, residenti, oppure b) ogni 70.000 presenze (uomini). negozio di parrucchiere per donna: a) ogni 150 abitanti donne residenti, oppure b) ogni 35.000 presenze (donne); istituto di bellezza: a) ogni 800 abitanti uomini e donne residenti, oppure;		·
Sono ammessi: negozio di barbiere e parrucchiere per uomo: a) ogni 250 abitanti uomini, residenti, oppure b) ogni 70.000 presenze (uomini). negozio di parrucchiere per donna: a) ogni 150 abitanti donne residenti, oppure b) ogni 35.000 presenze (donne); istituto di bellezza: a) ogni 800 abitanti uomini e donne residenti, oppure;		
negozio di berbiere e parrucchiere per uomo: a) ogni 250 abitanti uomini, residenti, oppure b) ogni 70.000 presenze (uomini). negozio di parrucchiere per donna: a) ogni 150 abitanti donne residenti, oppure b) ogni 35.000 presenze (donne); istituto di bellezza: a) ogni 800 abitanti uomini e donne residenti, oppure;		
 a) ogni 250 abitanti uomini, residenti, oppure b) ogni 70.000 presenze (uomini). 1 negozio di parrucchiere per donna: a) ogni 150 abitanti donne residenti, oppure b) ogni 35.000 presenze (donne); 1 istituto di bellezza: a) ogni 800 abitanti uomini e donne residenti, oppure; 		SONO UNINCOSSI:
 a) ogni 250 abitanti uomini, residenti, oppure b) ogni 70.000 presenze (uomini). 1 negozio di parrucchiere per donna: a) ogni 150 abitanti donne residenti, oppure b) ogni 35.000 presenze (donne); 1 istituto di bellezza: a) ogni 800 abitanti uomini e donne residenti, oppure; 		
 a) ogni 150 abitanti donne residenti, oppure b) ogni 35.000 presenze (donne); 1 istituto di bellezza: a) ogni 800 abitanti uomini e donne residenti, oppure; 	7	a) ogni 250 abitanti uomini, residenti, oppure
a) ogni 800 abitanti uomini e donne residenti, oppure;	1	a) ogni 150 abitanti donne residenti, oppure
	1	a) ogni 800 abitanti uomini e donne residenti, oppure;

CAPO IV

REQUISITI SANITARI

Art. 13

Requisiti dei locali

I locali dove si intende esercitare le attività di cui agli artt. I e 2 devono possedere i requisiti di agibilità stabiliti dagli appositi regolamenti di edilizia e di igiene comunali. Essi devono essere in buono stato di pulizia e manutenzione ad avere pavimenti e parati, per l'altozza di almene mt. 1,70, impermeabili, ben levigati e con spigoli arrotondati, con esclusione di rivestimenti di logno e comunque di altro materiale facilmente deteriorabile e che non si presti ad una radicale pulizia e disinfezione.

L'ampiezza dei locali di lavoro deve consentire la disponibilità di almeno metri quadrati 2 per ciascun posto di lavoro; i locali a box devono avere pareti divisorie che non raggiungano il soffitto, salvo che ciascun box sia provvisto di finestra o di mezzi meccanici di areazione; la superficie del por devo consenti di metri quadrati di

del box deve essere almeno di metri quadrati θ.

I servizi annessi dovranno essere adeguati soprattutto in rapporto al-

l'entità dell'esercizio.

La latrina, con pavimento impermeabile e pareti piastrellate almeno fino a mt. 1,50 e con illuminazione ed areazione diretta dall'esterno, sarà munita di vaso a chiusura idraulica con scarico ad acqua corrente e dovrà essere duplice, con entrate separate, ove nell'esercizio vengano accolti clienti di ambo i sessi.

E' vietata la comunicazione diretta della latrina coi locali di lavoro.

Art. 14

Requisiti dell'arredamento

L'arredamento, preferibilmente in materiale metallico verniciato o smaltato, dovrà consentire facile pulizia e disinfezione. Le poltrone devono avere sedile e schienale rivestiti di materiale lavabile ed appoggiacapo da coprire con carta impermeabile rinnovabile dopo ogni servizio.

Occorre înoltre disporte di recipienti idonei, muniti di coperchio, per la raccolta delle immondizie da sistemare al di mori dei locali di lavore.

La biancheria usata sarà conservata in apposito armadio o in canestri con coperchio e sarà giornalmente asportata per sottoporla a lavatura previa immersione in soluzione disinfettante.

 Nei locali di lavoro non devono essere installati mobili, suppellettili, oggetti, ecc. non necessari ed ingombranti e deve essere vietato in essi il pernottamento di persone o l'impiego per altri usi.

Art. 15

Attrezzi, apparecchi, biancheria

Gli attrezzi, gli apparecchi mobili, le suppellettili, la biancheria pulita ed i prodotti in genere devono essere conservati in buon ordine in appositi armadi o scaffalature chiuse.

ono posedilizia anutenimperstimenti die-non

i di aldevono cun box sperficie

orto al-

almeno 10, sarà e dovrà i clienti

701°0.

o smalo avere coprire

ilo, per -lavore, canestri ira pre-

ellettili, . essi il

ı pulita appositi Tutti gli attrezzi e le suppellettili ed in particolar modo i taglienti, le forbici, i pettini, ed i pennelli, devono essere di volta in volta ripulibili con soluzione saponosa a freddo e prima dell'uso disinfettati con alcool a 70 gradi o lisoformio al 5-10 % o similari di pari efficacia. La disinfezione degli ntensili e degli oggetti che vengono a contatto diretto con le parti cutanee dei clienti, può anche effettuarsi a mezzo di speciali autoclavi.

E' vietato, durante la rasatura, togliere dal rasoio la saponata, con carta

da giornale o con carta sporca.

Ciascun capo di biancheria non può essere usato che per un solo cliente. La risciacquatura della faccia dopo la rasatura deve essere fatta sotto acqua corrente potabile. Dopo la risciacquatura la superficie rasata deve essere polverizzata con una soluzione alcoolica al 50% anche se profumata e occorrendo cipria con polverizzatore a secco.

Rosta assolutamente proibito l'uso dei piumini per cipria e di preparati essicatori o dicinfattanti da applicarsi con contatto diretto sulla pella.

Modifiche o aggiunie
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
······································
· .
шини по
·

Art. 16

Pulizia del personale

Il personale deve usare la massima pulizia con riguardo speciale alle unghie delle mani ed indessaro una vestaglia bianca abbottonata ed a maniche chiuec al pelso. Prima di iniziare ciascun servizio od alla presenza dol chianto, il personale deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e

Art. 17

Attività svolta nell'abitazione dell'esercente

Ove l'attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini, si svolga nella propria abitazione, l'esercente dovrà disporre di almeno un locale con accesso indipendente, ad esclusivo uso di lavoro, in buono stato di pulizia, di manutenzione e di decoro, convenientemente arredato c dotato di lavabo ad acqua corrente, nonchè di adeguata scorta di biancheria e di presidi disinfettanti.

L'esercente deve consentire i controlli di cui all'art. 4.

Art. 18

Visite mediche agli addetti alla lavorazione

Chiunque intende intrapendere in proprio o alle dipendenze di terzi ona delle attività di cui agli artt. 1 e 2 deve preventivamente sottoporsi a visita medica da parte dell'Ufficiale Sanitario ed ai controlli diagnostici dispensariali e di laboratorio che potranno essere necessari al fine di accertare l'idoneità psico-fisica e l'assenza di manifestazioni di malattie infettive o contagiose in atto; dovrà inoltre sottoporsi alle prescritto vaccinazioni e rivaccinazioni profilattiche disposte dalle Autorità Sanitarie.

E' fatto inoltre obbligo all'esercente ed ai suoi dipendenti di sottoporsi alle visito mediche periodiche da parte dell'Ufficiale Sanitario che saranno effettuate di norma nel mese di gennaio di ogni anno ed ogni qualvolta se

ne verifichi la necessità.

Art. 19

Tessera Sanitaria

L'Ufficiale Sanitario provvederà al rilascio della tessera sanitaria, all'atto dell'autorizzazione all'esercizio, sulla quale saranno annotati i controlli periodici dello stato di salute ed i trattamenti profilattici praticati.

L'esercente ne curererà la conservazione e dovrà esibirla ad ogni richiesta degli Agenti della Forza Pubblica e del personale addetto alla vigilanza,

Il mancato possesso della tessera sanitaria o il mancato aggiornamento di essa comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti norme

Per la visita medica di idoneità per ottenere l'autorizzazione comunale l'esercente è tenuto al pagamento all'Ufficiale Sanitario del compenso stabilito dall'apposita tariffa delle prestazioni nell'interesse dei privati; nulla è invece dovuto per il ribascio delle teasara salutaria, per le visite mediche periodiche di controllo e per la esecuzione delle vaccinazioni profilattiche.

Art. 20

Implego di solventi

Le operazioni di lavatura a secco mediante l'impiego di solventi clorati, bromati, jodati ecc. devono sempre essere seguite da rapida ed abbondante aereazione dell'ambiente.

Per le applicazioni di etere si dovrà assicurare che nell'esercizio non

siano accese fiamme e non si fumi.

Le persone alle quali si pratica l'applicazione dovranno essere circondate da un paravento metallico di materiale ignifugato, quando l'applicazione medesima non avvenga in compartimenti individuali chiusi.

E' vietato l'uso di saponi, cosmetici e tinture per la colorazione della pelle, dei capelli e della barba, preparati con composti velenosi anche se non ne sia proibito l'impiego.

Art. 21

Delicienze ed inconvenienti

Qualora vengano riscontrate deficenze, inconvenienti, irregolarità, ecc. il Sindaco, su proposta dell'Ufficiale Sanitario, può imporre le migliorie e le

cautele ritenute necessarie per eliminarle.

Se i titolari dell'autorizzazione non le attuassero nel termine loro ingiunto, il Sindaco, salve le pene sancite per i contravventori, potrà revocare temporaneamente o definitivamente l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 2 della Legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificata dalla Legge 23 dicembre 1970, n. 1142.

Contro il provvedimento del Sindaco è ammesso ricorso gerarchico ai sensi dell'art. 357 del T. U. delle Leggi sanitarie, approvato con R. D. 27 lu-

glio 1934, n. 1265.

Art. 22

Ispezione sanitaria

Chi provvede all'ispezione sanitaria, quando trova motivi di contravvenzione, deve redigere apposito verbale a termine del testo unico della Legge comunale e provinciale.

Modifiche o aggiunte

	•		
·	-		
		11.11	
•			•
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	١		
	•		

Modifiche o agglunte

Markette and the second of the

Art. 26

- SUBINGRESSO -

Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio per atto tra vivi, comporta il trasferimento dell'autorizzazione, sempre che sia provato l'effettivo possesso dei requisiti richiesti dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1970 nº 1142.-

•	
111111111111111111111111111111111111111	
·	
·	

70

met

affii auto

rito: mer

nice stan l'ult

cont 25 I pora svolt

che richi

CAPO V

NORME VARIE

Art. 23

Tarlffe

Le tariffe devono essere esposte al pubblico, in modo che siano facilmente visibili.

Art. 24

Orarl

Gli esercizi di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini, debhono osservare l'orario di apertura e di chiusura, stabilito dalle autorità comunali sentite le proposte delle organizzazioni di categoria.

Detto orario deve essere esposto nel locale.

larità di

sferimento ffettivo

lla legge

Art. 25

Trasferimento di negozio

Coloro che intendessero trasferire il loro esercizio nell'ambito del territorio comunale, sono tenuti a presentare, prima di procedere al trasferimento, apposita domanda in carta legale.

L'autorizzazione sarà rilasciata previo accertamento dei requisiti igienico-sanitari del locale e delle attrezzature, nonchè dei requisiti della distanza della nuova sede dell'esercizio e quelli precsistenti, a norma dell'ultimo comma dell'art. 12.

Air 126 Yendita dell'esercizio

In caso di s'endita dell'escretzio, l'autorizzazione si intende annullata. L'acquirente dovri richiedero una muoya autorizzazione.

Art. 27

Successione ereditaria

In caso di morte dell'intestatario dell'autorizzazione, gli credi potranno continuare l'attività per un quinquennio, secondo le norme di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860. Dovranno presentare domanda dimostrando contemporaneamente la qualità di eredi e comprovando che di fatto, l'attività viene svolta da persona qualificata.

Decorso il quinquennio, l'autorizzazione potrà essere revocata, salvo che uno dei legittimi eredi non comprovi di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142.

Art. 28 Controlli

Gli ufficiali incaricati della vigilanza sulle attività previste nel presente regolamento, sono autorizzati ad accedere, per gli opportuni controlli, nei locali adibiti allo svolgimento delle attività stesse.

Art. 29

Revoca o decadenza dell'autorizzazione

Oltre che per i casi previsti dall'art. 21 del presente regolamento, il Sindaco potrà revocare l'autorizzazione per sopravvenuta mancanza dei requisiti previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, salvo i casi contemplati dall'art. 6 e dall'art. 10, ultimo comma, della detta legge.

La revoca si applica anche nel caso di mancato inizio dell'attività o dell'interruzione della medesima per un periodo di mesi tre, sempre che il mancato inizio e l'interruzione non siano determinati da motivi di forza maggiore o da altre cause gravi.

Il Sindaco dichiara la decadenza e decide la revoca sentita la Commissione comunale di cui all'art. 9 del presente regolamento.

Art. 30

Trasgressioni

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento, sempre che non costituiscano reato contemplato dal Codice penale o da altre leggi e regolamenti generali, sono accertate e punite con la procedura di cui agli articoli da 106 a 116 della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, modificato dall'art. 9 della legge 9 giugno 1947, n. 530 e dall'art. 3 della legge 12 higlio 1961, n. 603.

Modifiche o aggiunte
The state of the s
na

CAPO VI

APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Art. 31

Entrata în vigore del Regolamento

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte degli organi di tutela, sentito il parere della Commissione Provinciale per l'artigianato di cui all'art. 12 della legge 25 luglio 1956, n. 860 e la successiva pubblicazione all'Albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Modifiche o aggiunte

21

ţ...

presente golli, nei

imento, il za dei reintemplati

vità o delne che il i di forza

a la Com-

re che non gi e regolaagli articoli (34, n. 383, art. 3 della

.....

......

......

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio comunale com
risulta dal verbale n. 2011 in data 12 MAR. 1975
Dall'Ufficto Comunale, addi
IL SINDAÇO (Dott. G. Ghuliano)
Il Segretario Cómunale (P. Mánfredi)
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il presente regolamento è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune
il giorno
di mercato
senza opposizioni.
Dall'Ufficio Comunale, addi
Il Segretario Comunale

N. ...

 $\begin{array}{c} Vi_{t} \\ del \ Co; \\ nella \ se \end{array}$

Pul

dell'art.

 $9\ gingn$

 $DnH^*\, Ujfn$

unale come			
<u> </u>	N	. Addì,	w. e
	Vista la delibera	azione n in data	
	del Consiglio Comu	nale di	
į	nella seduta del		n
unale		APPROVA	
		lbo pretorio del Comune per	
l Comune		al	
nercato	dell'art. 62 del T. U. 9 giugno 1947, n. 53	3 marzo 1934, n. 383, modificato 0.	dall'art. 28 della legge
	Dall' Ufficio Comunale,	odd,	
		Il Seg	etario Comunale
nale 👫			tananana 44 da amananana 44 m m.m.

tatto conreveta e sottoscritto dalla Giunta Municipale	In seduta del 20 marzo 1975
giusta delegazione avuta dai Consigno con delibera n. 5	in data 26-6-1570.
IL PRESIDEN	NTE
(Dott.G.Giu	liano)
and the second s	T CODETABLO COMUNALE
(G.Maglione)	(P.Maniredi)
	× ×
Letto, approvato e sottoscritto dalla Giunta Municipale In seduta del 20 marzo 1975 glusta delegazione avuta dal Consiglio con delibera n. 5 in data 28-8-1970. IL PRESIDENTE (Dott.G.Giuliano) IL SEGRETARIO COMUNALE (G.Maglione) CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale è stato affisso all'Albo Pretorio di questo comune II glorno 21 marzo 1975 e per la durata di 15 giorni consacutivi. LI 21 marzo 1975 197- IL SEGRETARIO COMUNALE	
ıı <u>21 marzo 1975</u> 197_	IL SEGRETARIO COMUNALE
PERVENUITA AL COMITATO	
REGION LEDICONTROLLO N. 26 MAR 1973	:

COMUNE DI LAIGUEGLIA

presents deliberazione è divenuta esocotiva ai sensi dell'art, 55 della Legge 10.2.1969 nº 62, a seguito dalla regelare pubblicarione all'Albo Preterio e depa invio ai Commitato Regionale di Controllo che, nel accione della ricezione, non ha formulato rilievi.

IL SEGRETARIO COMUNALM



COMUNE DI LAIGUEGLIA

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 73		del _{/.} Regi:	, stro-del	le Delib	erazioni			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>	J1.53	G.	() ()		т,	
, r		11.00	1	60		11.	1000	·	.* .	<u>:</u> ··.	·L		:		V.
ogget.	TO:	Modi	fick	ie eg	l int	egraz:	ioni	al Re	egola	ment	oCom	male-	ben ∗	-La	••••
disci	olin	a de'i	lle i	atti	vità_	di ba	rbier	ce.pa	rruce	hier	e per	110mó	e do	nna	L
100		:-, (· · · · r .		estro itro	·: · ·: ·	1. 500			(2)		-	'	
e mes															
<u></u>	<u>,:_i.</u>	, <u>,,-:</u>	i	+								ملم دگانست	******		
	C.5.6.		.15 (19) .2	. to 10 .		ordina Linear					1 1			:	
Ľ,	вппо	mill	eno'	vece	ntose	ttanı	aci:	nque	— #		ad	ii Cli	ique		
del.me	ase d	i	đi	cemb	re		alle	ore	20,30	<u>)</u> ,	nell	sede	, Çoı	nuņe	le.
	15 7 7. 13 4 4		ء د اس	ر ماكس	കി ക്ട്	11 27 1 1 1	ner	sama 1	-1 -	vven	uta ne	i mod	i e i	tern	ini
Pr	6V18	"пот	LITU	a de	RTT Y	11 4 1 6 1	Por	30114.1	-, 5			. Г	n-02	23 m s	
di_leg	gge,	si è	riu	nito	11 0	Consig	glio	Comur	els	in s	ess10!	1 0 <u>5</u>	COOT.	CLTAIN	W.ra
ediin	sedu	ta	рц	bbli	ca .		a	1	P.	TIME:		cor	j.A 0 C	azio	. έπι
		Grant S	٠,	N.		<u>,</u>	·····) .	::		.,	<u> </u>		ï	Assenti.
K1	gult			d'ord.		antan Sebal		:		٠	orial b	an distribution of the second			
-M (M) 2	9 () 	<u> </u>				JL I ANG			, . i.,	·		. :		si'	
	-, ,										200	- 2. ,	- 1	si	ļ
 :	·					TIONE					: .			si	. т
				3		ULLO			,					si	B 41
		+	٠. '	— 4 . . Б		RNELLI			. 1	· / · · ;	. J	,	- 1	gi	10
-						IGI Ma		1 1			: . ::		- 1	si	-
± = ±	· · · -	17	.i. <u>.</u>			SCHI C		i i		i	. '1 .	COT III	·	si (
~ O.	<u>r</u>	2500		Я					e Cr	:	. ξ	$\mathbf{n}_{i,j} \in \mathbf{o}$.	si	j I
	٠.	**;		g	SEI	LERI	Gius	eppe	· :	1. 11	r. , c			si	
	:		,	10.		OLFO G						5 - 1 -		și.	
					l	HILEO						, r		ie	
			• • • •	12.	EST	CIENNE	E Gio	vann	I Bạt			17 19	-	si	
	٠, ج	. n.	· / 37 }	13,	. PAI	LDAZZ:	I Cla	npao.	10					31 /	
	 	26. 2		14	BE:	LLAND	0 l si	doro		- · · · ·				31.	
				15	1 2	CARDI				-	-		ŗ	si	1
1,	. ,			}				;		,	To	tale l	v.	15(°	<u> </u>
_	ing se Kabupatèn			I)						·				1

Assiste il Segretario Comunale Capo MANFREDI Palo .

- 11 sig. GTULIANO Dott. Giuseppe - Sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta

Il Presidente, propone al Consiglio di apportare una variazione allo ordine degli argomenti ancora da trattare e cioé discutere subito la pratica " Modifiche ed integrazioni al Regolamento Comunale per la disciplina delle attività di barbiere, parucchiere per uomo e donna e mestieri affini." e portare in ultimo le ratifiche delle deliberazioni adottate d'urgenza dalla Giunta Municipale, in quanto, fra queste ultime, una dovrà essere esaminata in seduta segreta.

La proposta del Presidente è accolta all'unanimità.

L'Assessore allo Sport - Turrismo e Commercio, Signor Mario Poggi, avuta la parola dal Presidente, illustra l'argomento all'ordine del giorno.-

Informa che, con deliberazione C.C. nº 201 del 12.3.1975, venne adottato il Regolamento Comunale per l'esercizio dell'attività di Barbiere, parucchiere per uomo e donna e mestieri affini.

Nella norma relativa ai requisiti della distanza, approvata con delibera in data 15.3.1974 nº 23, venne stabilito: "Il nuovo esercizio non deve essere, adiacente o di fronte adaltro preesistente, ma avere una distanza minima di ml. 1003.-

Si è rilevato anche da parte della Commissione Commale di cui alla legge 23.12.1970 nº 1142,che tale norma deve essere modificata in relazione alle locali esigenze.-

Si legge infatti nel verbale nº 01 del 1.12.1975 della citata Commissione: ";;data la configurazione urbanistica del Comune, che è costituita da un aglomerato compatto (il cosidetto Centro Storico) e da una zona periferica collinare, in base a tale norma, gli esercizi zsistenti, in buona parte situati a distanza inferiore ai ml. 100 dagli altri esercizi, non potrebbero trasferirsi, pur migliorando tale distanza.".—

In base a tale situazione di fatto esistente la Commissione ha deliberato quanto segue:

M H H H H H HA

- di proporre al Consiglio Comunale le seguenti variazioni alla attuale normativa circa le distanze degli esercizi:
 - a) suddividere il territorio del Comune in due zone così delimitate:
 - ¿ZONA A 5 comprende l'agglomerate urbane, che corrisponde al centro sterico, compreso tra la passeggiata a mare e la Via Roma
 - '(Via Aurelia) lato monte escluso, estendentesi dall'Agenzia Esperia a levante sino all'albergo Le Palme a ponente.
 - ZONA * B * comprende la restante parte del territorio comunale.
 b) nell'ambito di ciascuna zona è consentito il trasferimento di
 esercizi già esistenti purché sia mantenuta una distanza minima
 di ml. 50.-
 - c) per il trasferimento da una zona all'altra e per i nuovi esercizi,la distanza minima da osservare dovrà essere, in ogni caso, di
 ml. 100.---

Ritenuto che la proposta sia pienamente accoglibile perchè più consona alle esigenze locali.

sarebbe opportuno integrare la norma in modo da evitare che, in caso di trasferimento di esercizio nella stessa zona, il nuovo esercizio possa venire a trovarsi a distanza inferiore ai ml. 100 da altro compreso nell'altra zona.

La proposta viene accolta all'unanimità Chiusasi la discussione

IL CONSIGLIO

Sentita la relazione dell'Assessore Signor Mario Poggi;

Vista la proposta avanzata dalla Commissione Comunale per una modifica alle norme circa i requisiti di distanza degli esercizi, di cui all'art. 12/bis del Regolamento approvato dal C.C. nº 201

Ritenuta l'opportunità, per i motivi in premessa specificati, di aderire alla proposta stessa, con la precisazione accennata dal Consigliere Bellando;

Vista la legge 23.12.1970 nº 142;

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dell'attività di barbiere, parucchiere per uomo e per donna e mestieri affini adottato con delibera C.C. nº 201 del 12.3.1975.--

Con voti unanimi, espressi nei modi e termini di legge

DELIBERA

- 1) di abregare il primo capoverse dell'art. 12/bis "Requisiti delle distanze" del Regolamento citato, che recita: "Il nuovo esercizio non deve essere adiacente o di fronte ad altro preesistente, ma avere una distanza minima di ml. 100" e di sostituirlo con le seguenti norme:
 - a)Ai fini della regolazione delle distanze minime da osservare tra esercizi il territorio comunale viene suddiviso nelle seguenti ZONA A: Comprende l'agglomerato urbano, che corrisponde al centro storico, compreso tra la passeggiata a mare e la Via Roma (Via Aurelia), lato monte escluso, estendentesi dall'incrocio tra la Via Roma e Via Mazzini, a levante, sino all'incrocio tra Corso Badarò e la Via Roma, a ponente.
 - ZONA B :comprende la restante parte del territorio Comunale b)nell'ambito di ciascuna zona è consentito il trasferimento di esercizi già esistenti purché sia mantenuta una distanza minima di ml. 50.-
 - c)per il trasferimento da una zona all(altra e per i nuovi esercizi, la distanza minima da osservare dovrà essere, in ogni caso, di ml. 100.--
 - d)In caso di trasferimento di esercizio, nell'ambito della stessa zona, dovrà altresì essere osservata la distanza minima di metri lineari 100 dagli esercizi compresi nell'altra zona.-

Letto, approvato e sottoscritto dalla (Giunta Múnicipale in seduta del 10 dicemere 1975 giusta delegazione avuta dal Consiglio con delibera n. 6 in data 28-7-1975.

> IL PRÉSIDENTE (Dott.G.Gffiliano)

IL CONSÍGLÌÆRE ANZIANO

°IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO (Paolo Manfredi)

The control CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale è stato Effisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 10 dicembre 1975 e per la durata di 15 giorni consecutivi .-

Service Control of the Control of th

14. 10 dicembre 1975 197

PERVENUTA AL COMITATO

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO

COMUNE DI LAIGUEGLIA

11 souteserieto Segratario attosta cha las presente deliberazione è divenuta ezequitiva. af sensi dell'art. 54 Sella begge 10.8, 1958 no 62, a aeguico e til negelarer pubbisazione all'Albo Pratorio e dopt invis al Comitato Regionale di Controllo che, nei 20 giorni dalla ricezione, non ha formulato Laigueglia, li



COMUNE DI LAIGUEGLIA

PROVINCIA DI SAVONA

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

' -		(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		
N. 2 35 del Registro de	elte Delib	erazioni	٠.	!
			. :	(y-
OGGETTO: Regolame	nto	<u>per esercizio delle attività di barbiere.</u>	par	11C-
chiere per donna	e mes	tieri affini - Esame proposte di modifich	е е d	(
/				100
integrazioni propo	osta_	dal Consiglio Provinciale di Sanità		
		<u> </u>		
4 4 4 4 4 4 4 4				
L'anno milleno	90eV	ntosettant <u>asei</u> addi <u>venti</u>	sett	æ
and make a feet	herde	o alle ore 21 nella sede Co	ו דו לומו	ala.
				Λ.
Previa notific	a de	gli inviti personali, avvenuta nei modi ė	ter	mini
di legge, si è riu	nito	il Consiglio Comunale in sessione Strac	rdin	aria
ad in sodute Pi	ıbbli	.ca di Prima convoc	esi.	one.
ad III seduce		W1 1113		
Risultano:	N. d'ord.		Presenti	Assenti
				ı-
	Ţ	GIULIANO Giuseppe	si	
	2	MAGLIONE Vincenzo	si	
	3	MAGLIONE Gerolamo	no	
	4	SCIULLO Silvano	no	si
	5	CORNELLI Luigi	si'	
	8	POGGI Mario	si	
: · · ·	7	FOSCHI Orazio	si	
	8	NANNEI Vincenzo	si.	
	9.	SELLERI Giuseppe	si	_
	10	RIOLFO Giuseppe	no ,	si
	11	SCHILEO Dino	57.	
	12	ESTIENNE Giovanni Battista	8j.	
, , ,	13	BALDAZZI Gianpaolo	si	
	14	BELLANDO Isidoro	si	
	15	AlCARDI Agostino	no -	si
		Totale N.	11	4
	•		-	

Assiste il Segretario Comunale Capo MANFREDI Faolo

Il sig. GIULIANO Dott. Giuseppe - Sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno: b'assessore sig. Fario Poggi, avute la parola dal dresidente, illustra l'argomento all'ordine del giorno.--

Con deliberazione del Consiglio Comunale nº 201 del 12.3.1975, venne approvato il Regolamento Comunale per l'escreizio delle attività di barbiere, parucchiere per donna e mastieri affini...

- Il Consiglio Provinciale di Sanità di Savona, nella seduta del-1-11.12.1975 (N° 645 ReG. C.P.SI), ha espresso parere favorevole sulla deliberazione in oggetto, a condizione che:
- a) sia precisata a norma di legge la qualificazione professionale al-
- b) sia chiarito il significato del calcolo delle presenze all'art. 12;
- c)sia aumentata la disponibilità di mq. per posto di lavoro (es.mq.4) e siano precisate le caratteristiche delle pareti (lavabili) e dei pavimenti (impermeabili) (Art. 13);
- d)siano eliminate le limitazioni delle tariffe dei pagamenti all'Mfficiale Sanitario, le quali non possono che essere a norma di Legge (Art. 19);
- e)i trac@erimenti di gestione tra artigiani devono prevedere una nuova autorizzazione del Sindaco (Art. 26) .-

Si ritiene pertanto l'opportunità di introdurre nel Regolamento stesso le modifiche e le integrazioni di cui sopra o di controdurre in merito.-

Fa presente che la pratica è già stata sottoposta all'esame della Commissione Comunale per la disciplina delle attività di barbiere, parucchiere e mestieri affini nella seduta del 23.2.1976 e dà lettura delle proposte di modifica o integrazione espresse dalla predetta -Commissione, proponendo al Consiglio di uniformarvisi;

Dopo breve discussione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

i FENTITA la relazione dell'Assessore signor Mario Poggi;

"VISTO il Regolamento Commale per la disciplina dell'esercizio dell'attività di barbiere, parucchiere per uomo e donna e mestieri affini, adottato con deliberazione del Consiglio Commale nº 201 del 12.3.1975;

VISTE le osservazionieproposte di modifica espresse dal Consigli Provinciale di Sanità di Savona in seduta dell'11.2.1975 (n° 645 Reg. C.P.S.);

SENTITO il parere della Commissione Comunale per la disciplina dell'attività di barbiere, parucchiere per uomo e donna e mestieri affini, espresso in seduta del 23.2.1975;

CON voti unanimi, espressi nei modi e termini di Legge;

DELIBERA

 i^o \rightarrow di modificare ed integrare come segue il Regolamento per la

l'escreizio dell'attività di barbiere, paracchiere per pomo e donna e mestieri affini, adottato con deliberazione del Consiglio Commande nº 201 del 12.3.1975, giuste le condizioni espresse dal Consiglio Provinciale di Banità in seduta dell'11.12.1975 nº 645 reg. C.F.3. e commicata con lettera 19.12.1975 of 2147 di prot.:

- a) in merito al primo rilievo del C.P.S. si osserva che il comma f) dell'art. 6, venne già integrato, al momento dell'adorione del Regolamento, con una esauriente precisazione della qualificazione professionale.-
 - Si conferma pertanto detto articolo, senza alcuna modifica.----
- b) In accoglimento del secondo rilievo viene aggiunto all'art. 12 il seguente comma, desunto integralmente dalla parte dispositiva della deliberazione Consiliare nº 23 del 15.3.1974:
 - "Per quanto riguarda il calcolo della popolazione fluttuante saranno prest come base i dati ufficiali delle presenze forniti dalla locale A.A.C.S.T. ed il coefficente di aumento sarà stabilito mediando le presenze di due anni consecutivi a partire dall'anno 1974, calcolando al 50% il numero degli uomini ed al 50% quello delle donne sul numero complessivo delle presenze stesse".-
 - c) In accoglimento al terzo rilievo del C.P.3., l'art. 13 del Regolamento viene così integrato e modificato:
 - Dopo il primo comma si aggiunge: "... ed avere le pareti in materiale lavabile, per l'altezza di almeno m. 1,50, ponché pavimenti impermeabili.--
 - La disponibilità per ogni posto di lavoro viene portata a mq. 4 (quattro), anziché mq. 2 (que).-
 - Dopo il quarto comma si aggiunge: "....Fer i servizi igienici 6 ammessa l'aereazione forzata, come previsto dal Regolamento Edilizio Comunale e secondo le norme del D.D. 5.7.1975".
 d) In accoglimento al rilievo del C.P.S. é coppressa l'ultima parte
 - del quanto comma dell'art. 19, ove si legge: "...mulla é invece dovuto per le visite mediche periodiche di controllo e per la esecuzione delle vaccinazioni profilattiche" e sostituita con il seguente comma: ".... anche per il rilascio della tessera sanitaria, per le visite periodiche di contrello e per la esccuzione delle vaccinazioni profilattiche, l'esercente é tenuto al pagamento all'Ufficiale Sanitario dei compensi stabiliti dall'apposita tariffa".-
 - e) In accoglimento del rilievo del C.P.S. 1'art. 26 del Regolamento è soppresso e sostituito con il seguente: " In caso di trasferimento di gestione, il subentrante doyrà ottenere una nuova autorizzazione del Sindaco.- (),

Letto, approvato e sott	oscritto dall	a Giunta Mumici;	ale in sedut
del 16 mareo 1976			
delibera n. 6 in data 28-	7-1975.	γ .	
	il preside	199a) \	
L'ASSESSOR ANZIANO	o Tyl	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	o comunale cap
	-		
CERTI	FICATO DI PUI	BBLICAZIONE	
Il sottosoritto Segre	tario certific	a che il presente	verbale è stat
affisso all'Albo Pretorio	o di questo Con	une il giorno 11	<u>marzo 1976 e</u>
er la durata di 15 giorni	. consecutivi		
			÷
		<u> </u>	· .
		<u> </u>	/ /
u, 11 marzo 1976			
211	+ = 1	\sim	A A
v	•	il segretari	d domunale cai
			.
	!		Jan 17
	,	1 1	
2 12 12 14 1578	:		Ï
			/
· · · COV	NUNE DI LA	VIGUEGLIA	
' '	,	•	. (
Il sottes	critto Sagratar	io actabes the la	
presente d	lolibarazione A.	livinita esecutiva	
no 62 n	err art. His ()	5 - 1 5 35.2.1988	
ariona elli	anguise (° .) ; ; Albo fazioni	-B(1) 6/2 %	
mithfo Pag	finale Williams	ingo ingle al Co-	
giorni da	ila ricazione,	non ha fonnulato	

rilievi.

Laigueglia, li - 2 APR 1978 /

IL SEGRETARIA COMUNALE